

TRIBUNALE GENOVA

11 AGOSTO 2003

ESTENSORE: BRACCIALINI

PARTI: ASS. PROF. BALESTRA
(avv. Balestra)CASA EDITRICE GIUFFRÈ
(avv. Pizzorni)GRIGOLI
(avv. Pizzorni)SPERATI
(avv. Bassetto)

Reputazione • Lesione

- Nota a sentenza
- Critica al comportamento processuale di difensori
- Illiceità • Sussiste

L'estensore di una nota a sentenza che voglia censurare aspramente la condotta processuale di una parte del processo ha l'onere di fornire la dimo-

strazione della fondatezza del suo rilievo e non può limitarsi a invocare l'esistenza di precedenti giurisprudenziali che suffragano la sua tesi come prova della verità.

Con atto di citazione notificato l'1.4.00 l'Associazione Professionale degli avv. ti Balestra, Orione e Vaccari di Genova nonché l'avv. Nicola Balestra, in proprio, evocavano in giudizio il prof. Michele Grigoli e la Casa Editrice Giuffrè esponendo quanto segue: nel volume I del gennaio 2000 della rivista giuridica «La Giustizia Civile» era stata pubblicata una nota a sentenza del prof. Grigoli a commento di una decisione in materia di vendita documentale marittima con clausola CIF (sentenza della Corte di Cassazione sez. III, 7.7.99 n. 7025) nella quale il commentatore testualmente parlava — in riferimento alle difese nell'occasione sviluppate dagli esponenti, patroni della parte ricorrente nella vicenda decisa dal giudice di legittimità — di «abuso del processo», di «*palese infondatezza delle argomentazioni... che si rivelano appunto il frutto di un mero intento dilatorio della durata del processo*»; e di mancata occasione per «*fustigare efficacemente i mores del foro*».

Tali apprezzamenti erano ingiuriosi e diffamatori perché addebitavano ai patroni della parte ricorrente l'intento sostanziale di lucrare un compenso maggiore in danno della propria cliente protraendo il corso del processo; ed un comportamento contrario all'etica professionale per l'asserito abuso del processo. Si trattava di accuse infondate perché le tesi difese in sede di legittimità non erano peregrine, essendo state assecondate anche dal P.G.; mentre i rilievi del Grigoli non avevano pregio scientifico perché non era stata esposta una critica di opinioni giuridiche, ma di un comportamento processuale, critica estranea ai compiti della dottrina giuridica.

La nota aveva prodotto danno grave per la persona dell'avv. Balestra, arbitro internazionale e autore di numerose pubblicazioni in materia, con profondo turbamento dell'istante: per cui si reclamava un ristoro di 500 milioni di lire e di altri 300 per quanto previsto dall'art. 12 della l. Stampa, da porsi a carico dell'autore della nota solidalmente con l'editore Giuffrè.

* Cresce la sindacabilità delle espressioni utilizzate dai giuristi nei loro scritti. Per un precedente riguardante un dizio-

nario giuridico v. Trib. Roma 16 novembre 2000, in sintesi in questa *Rivista* 2002, 161.

Costituendosi in giudizio per resistere alla domanda, il prof. Grigoli (docente diritto navigazione e cultore della materia) replicava di aver esercitato il legittimo esercizio di attività didattica e di critica scientifica, una volta convintosi in perfetta buona fede, e senza alcun intento malevolo, sulla scorta della stessa decisione della Cassazione ma anche del precedente rigetto nei precedenti gradi, della totale infondatezza del ricorso della parte patrocinata dallo studio Balestra. In diritto, eccepiva pregiudizialmente l'incompetenza territoriale di questo Tribunale a norma dell'art. 18 c.p.c. ed anche in relazione al successivo art. 20 nonché, nel merito, l'infondatezza della domanda vista la natura di giudizio ideologico-culturale della nota a commento, come pure l'assenza di alcuna prova del danno allegato. Esperiva infine azione riconvenzionale per l'art. 96 c.p.c. paventando anche problemi futuri per una propria candidatura a cattedra in Roma.

La Casa Editrice opponeva che la nota aveva semplicemente esposto una tesi scientifica contraria ai ricorrenti nell'esercizio del noto diritto costituzionale presidiato dall'art. 21, prendendo posizione con rigorosa motivazione sull'evidente abuso del processo: fatto di inoppugnabile verità. Né il Balestra poteva lamentare un danno diretto non essendo richiamato nella nota, e neppure avendo dimostrato tale pregiudizio. Si contestavano poi la legittimazione dell'associazione professionale ad agire in giudizio e da ultimo la competenza territoriale dell'adito tribunale in favore di quello di Varese, sede della casa e luogo di stampa (Cassaz. 3733/95).

Il 20.10.00 interveniva volontariamente in causa l'avv. Alessandro Sperati, legale della compagnia Mayfair associato al Balestra nelle difese di legittimità, che segnalava come offensive le seguenti espressioni — pure riferite alla sua attività professionale — utilizzate nella nota: « intento dilatorio », « degenerazione dei mores del foro », « abuso del processo ».

La questione pregiudiziale era oggetto di provvedimento interlocutorio in data 26.11.2001, cui seguivano l'interrogatorio libero delle parti e l'esame testimoniale degli avv.ti Francesco Siccardi e Francesco Berlingeri.

All'udienza del 14.2.2003, senza ulteriore attività di indagine, la causa passava in decisione sulle conclusioni in epigrafe riferite.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — L'esame finale della controversia deve prendere necessariamente le mosse dalla questione pregiudiziale della competenza per territorio, rispetto alla quale giova in primo luogo il rinvio all'articolata ordinanza del 26.11.2001, dotata di motivazione « *self standing* » tale da poter resistere alle censure riproposte in sede decisoria dalle difese dei convenuti. Si osservava nell'occasione, in breve, che il luogo in cui era maturato il pregiudizio allegato dalla parte attrice, di duplice natura patrimoniale e non patrimoniale, secondo la prospettazione della stessa, si identificava con il capoluogo ligure: per cui non era applicabile lo speciale foro previsto per la sola sede penale dall'art. 21 L. stampa. Inoltre la connessione tra la domanda di ristoro del danno economico, certamente riferito alle attività professionali svolte in Genova, e quella di diffamazione, giustificavano ulteriormente la competenza di questa curia. L'unica chiosa che merita di essere aggiunta al precedente provvedimento è, come esattamente ritenuto dalle parti attrici ed intervenienti fin dalle prime memorie autorizzate, che l'eccezione di incompetenza non è stata articolata con riferimento a tutti i possibili fori alternativi e con

sviluppo delle argomentazioni di natura processuale necessarie a chiarire il criterio di collegamento.

La questione della legittimazione attiva dell'associazione professionale e/o dei professionisti in proprio è, a ben vedere, preliminare rispetto alle tematiche di merito propriamente dette, perché occorrerebbe a questo punto stabilire la corrispondenza tra i titolari dei diritti di cui si assume la lesione, e le parti che hanno concretamente agito nel processo.

Sia consentita però un'inversione logica, in quanto si ritiene che la disamina della natura offensiva — o meno — delle espressioni censorie utilizzate dal prof. Grigoli nella nota a commento della sentenza della S.C., e l'ulteriore quesito sull'esistenza o meno di alcuna esimente, aiuti a meglio chiarire la natura del pregiudizio e, con ciò stesso, a rendere più evidente l'identità dei soggetti lesi.

Dunque, nel merito si discute sulla valenza denigratoria delle seguenti espressioni, che si riportano integralmente dalla nota a sentenza:

« L'esame della controversia, correttamente decisa dalla sentenza che si annota, consente di acclarare una ulteriore manifestazione di una deprecabile prassi, sempre più diffusa, connessa al c.d. abuso del diritto. Ed invero, come illustreremo tra breve, se non sussistono indubbiamente nella specie i presupposti, per configurare tecnicamente una ipotesi di lite temeraria perché condotta da chi versava in chiara malafede o colpa grave (art. 98 c.p.c.), non può tuttavia, del tutto, escludersi che il soccombente abbia agito e resistito, svolgendo la propria attività processuale sulla base di una palese infondatezza delle argomentazioni addotte a tal uopo delle argomentazioni addotte a tal uopo, che si rivelano, appunto, il frutto di un mero intento dilatorio della durata del processo, il che avrebbe potuto assumere rilevanza anche ai fini dell'obbligo di rimborso delle spese causate alla parte destinataria di tale attività processuale secondo quanto previsto dall'art. 98 c.p.c. Profilo, però, che è stato negletto nella valutazione della condotta processuale della parte, non utilizzando, in tal guisa, una congrua opportunità per « fustigare efficacemente la degenerazione dei mores del foro »,

con successivo richiamo del commentatore a tal punto della voce « Responsabilità processuale aggravata » predisposta dal Cordopatri per l'Enciclopedia del Diritto.

Non è possibile, in primo luogo, dire che il brano che si è integralmente riportato si limiti ad esporre una civile e misurata critica delle opinioni sostenute in diritto dalla parte ricorrente in Cassazione, rappresentata dagli avv.ti Nicola Balestra ed Alessandro Sperati, i cui nominativi sono riportati nell'intestazione della sentenza. Una critica improntata ai criteri della *pertinenza e continenza* è quella — contenuta poco più avanti nella stessa nota — nei termini che seguono, posti all'inizio del terzo paragrafo del commento alla decisione:

« Il tentativo di acquisire un risultato di segno opposto ai principi illustrati, cui è stata, invece, ispirata l'attività processuale del ricorrente, sulla base delle precarie argomentazioni che seguono, suffraga le riserve precedentemente manifestate.

Che cosa vi è di diverso, in questo secondo inciso, rispetto al primo paragrafo, di cui le parti attrici lamentano l'offensività?

È presto detto. Nel primo brano, l'annotatore non si limita a prendere le distanze, anche con vigore e decisione, dalle tesi esposte sui diritti cartolari dai patroni della Mayfair, ma passa direttamente ad un altro livello,

e cioè quello della conformità ai canoni deontologici della professione forense per quanto riguarda la prospettazione delle difese tecniche sostenute in sede di legittimità. Infatti, ripulito dall'abbondante presenza di incisi, e tradotto dal « giuridichese », il primo periodo sta a significare quanto segue: ha fatto male la Cassazione a non dare un bell'esempio, a non far pagare per intero le spese processuali alla ricorrente, fustigando una prassi deviata dei suoi patroni, una degenerazione dei corretti canoni deontologici forensi; la prospettazione di tesi tanto infondate si spiega in un solo modo: la ricorrente « menava il can per l'aia ».

Su due punti non si può convenire con le parti attrici e l'intervenuto: in primo luogo, sulle letture « dietrologica » del periodo che qui interessa, laddove l'avv. Balestra ed i colleghi vi leggono addirittura l'addebito indiretto di una truffa in danno del cliente straniero per percepire maggiori onorari. Questa lettura sta decisamente fuori dal campo di interpretazione semantica delle espressioni impiegate dal prof. Grigoli, che censurano il nesso tra la pretestuosità delle tesi sostenute e l'eccessiva durata del processo, ai soli fini di cui al principio da ultimo recepito nell'art. 111 Costituz., non già il rapporto economico interno tra i patroni e la compagnia di navigazione rappresentata.

In secondo luogo, non si può convenire sull'assunto generale, sviluppato nelle allegazioni introduttive e per vero non più coltivato nelle difese finali, secondo le quali il compito della dottrina giuridica può limitarsi all'adesione o critica delle tesi giuridiche, senza potersi estendere alla censura dei comportamenti processuali delle parti nelle vicende che si commentano.

Questa tesi è assolutamente infondata: il diritto di critica, nell'attività di divulgazione e studio, a qualunque livello, non conosce sfere di limitazione e non ammette ristretti ambiti di competenza: tutto, anche la condotta processuale delle parti o le strategie difensive dei loro procuratori, è suscettibile di essere criticato.

Non è difficile ravvisare il fondamento costituzionale di tale diritto, oltre che nell'art. 21 Costituzione, nell'art. 34 della Legge Fondamentale, e da tali ancoraggi costituzionali deriva un secondo corollario. Non si può, in materia di diritto di critica scientifica, pretendere la « verità » del fatto, tanto più in un settore — come la giurisprudenza — che non lavora su certezze metafisiche, ma su convenzioni umane e terminologiche, con tutte le conseguenze ben note alla filosofia analitica e del diritto.

In altri termini, nessuno si può adombrare e pretendere risarcimenti perché qualche commentatore ritiene infondate le opinioni giurisprudenziali da lui espresse; e neppure può dolersi se il suo comportamento processuale viene pure sottoposto a critica: ma in questo secondo caso, si può pretendere la pertinenza dell'addebito alla condotta processuale e la contenenza delle espressioni censorie, e pertanto la dimostrazione e la « ragionevolezza » dell'addebito mosso alle strategie processuali, addebito che può essere tutt'altro che foriero di buona fama per il giurista interessato.

Non c'è dubbio, infatti, che dire di un avvocato che le sue strategie difensive assecondano « fini dilatori del processo », frustano le esigenze di giustizia e meriterebbero di essere castigate in quanto « costume degenerato del foro », sia un giudizio obiettivamente offensivo, e meriti una solida dimostrazione, non affidata alla semplice equazione tautologica « tesi infondata uguale abuso del diritto ».

Una distinzione, all'interno del diritto di critica, dunque si pone su queste basi: 1) la critica delle opinioni dottrinarie non si può fondare sulla categoria di « verità »; 2) la censura in termini obiettivamente offensivi della condotta processuale di un certo soggetto ha bisogno di un'utile dimostrazione del suo fondamento; 3) in nessun caso la « verità » di una simile censura della condotta processuale può riposare su un dato opinabile, come la prospettazione di alcune tesi in diritto, piuttosto che di altre. Di fronte a mutate circostanze, al mutato sentire sociale, insegnamenti giurisprudenziali granitici si sono sciolti come neve al sole, e l'autorevolezza di montagne di precedenti nulla ha potuto contro le sentenze adeguatrici: il settore della responsabilità civile non è davvero avaro di utili esempi in proposito.

Nel caso di specie, nessuna dimostrazione di un intento defatigatorio è stata offerta dall'annotatore ed anzi, è singolare che il prof. Grigoli non si sia rappresentato il fatto che il ricorso per cassazione non era uno strumento « dilatorio », visto che a Mayfair corp. non si chiedeva nulla da parte del ricevitore Enel (resistente in Cassazione), ma piuttosto tale compagnia di navigazione era stata costretta ad intraprendere la lite per poter rientrare nel nolo non corrisponde dal fornitore dell'olio combustibile da lei trasportato con la clausola CIF alla centrale Enel di Venezia: Mayfair aveva perciò tutto l'interesse a coltivare il secondo, il terzo e, se fosse esistito, anche il centesimo grado di giudizio, pur di vedere accolta la sua pretesa nei confronti di un potenziale debitore solvibile.

La « condanna deontologica » comminata dal prof. Grigoli a carico dei comportamenti di Mayfair e dei suoi patroni appare quindi non solo impropria, in linea generale, rispetto all'opinabilità delle tesi di diritto sostanziale in discussione; ma risulta anche profondamente sbagliata per quanto riguarda la condotta processuale della ricorrente, in quanto non prende minimamente in considerazione il diritto di azione pure riconosciuto dal Costituente anche a domande giudiziarie di contenuto opinabile.

Si può così dire esaurito il primo profilo di indagine, relativo all'esistenza di un illecito, con una risposta positiva: si può ora parlare della letiggimazione attiva.

Se ci si dovesse limitare allo stretto riferimento normativo degli artt. 88, 89, 96 c.p.c., si dovrebbe concludere che solo Mayfair poteva rivendicare alcun risarcimento, dato che le norme processuali conoscono solo la parte come autrice delle condotte disapprovate, e quindi come possibile destinataria delle corrispondenti sanzioni. Questo tema non è stato prospettato dalle parti per una semplice ragione: poiché la nota a sentenza era contenuta in una pubblicazione specializzata destinata ad una platea ristretta e particolare, che conosce perfettamente lo iato tra le norme processuali e la realtà — e cioè sa bene che la materiale stesura ed il contenuto degli atti di parte è riferibile ai difensori, non già ai loro clienti, spesso digiuni del diritto — la valenza diffamatoria del periodo riportato era immediatamente e direttamente riferibile, da parte del lettore giurista, esclusivamente ai patroni della Mayfair e non già alla compagnia di navigazione straniera.

È perciò evidente che i soggetti diffamati sono i professionisti che hanno difeso Mayfair nel giudizio di cassazione. Ne discende che, in base alla riproduzione dell'epigrafe della decisione pubblicata sulla rivista giuridica, i soli soggetti titolari a lamentare un discredito delle loro attività professionali, propalato presso i lettori de « La Giustizia Civile », sono unicamente i patroni della Mayfair che risultano dall'epigrafe della decisione

riportata nella nota, cioè gli avvocati Nicola Balestra e Alessandro Sperati. In nessun modo può dirsi che l'associazione professionale Balestra sia stata in qualche misura coinvolta in tale discredito, visto che non compare minimamente in alcuna porzione o passaggio della decisione annotata, ovvero nella nota stessa: va dunque escluso che il fatto offensivo si sia propalato oltre la sfera dei due professionisti identificati nella nota.

Per quanto concerne il danno patrimoniale, in astratto potrebbe esservi una legittimazione attiva dell'associazione professionale, se veramente fosse dimostrato che il commento alla sentenza ha pregiudicato il conferimento di nuovi e più lucrosi incarichi: ma questa dimostrazione è ben lungi dall'essere stata fornita non solo perché le dichiarazioni dei redditi esibite appaiono elemento indiziario di non particolare idoneità né univocità probatoria, ma anche perché la prova testimoniale offerta dalle stesse parti attrici porta ad escludere un pregiudizio di tal fatta.

I testimoni escussi a richiesta delle parti attrici non solo hanno confermato l'indubbia notorietà dell'avv. Balestra in seno ad organizzazioni e consessi nazionali ed internazionali che operano nel settore dei traffici marittimi, ma anche hanno riferito dell'assenza di significative ripercussioni delle espressioni offensive in seno ad una comunità di giuristi piuttosto circoscritta, come quella degli avvocati che operano nel settore dei traffici marittimi. È indubbiamente significativo che l'avv. Siccardi, che vanta titoli professionali non inferiori a quelli dell'avv. Balestra, nulla sapesse della nota pubblicata su « La Giustizia Civile », e l'avv. Berlingeri (noto cultore della materia) ne abbia appena sentito parlare dal figlio: questo per la ragione che si tratta di una pubblicazione che, per le sue caratteristiche « generaliste », non vanta una particolare diffusione tra gli avvocati marittimisti.

Ciò porta a concludere che l'« impatto » delle espressioni denigratorie è stato apprezzabile sul protagonista, ma praticamente insignificante nella comunità professionale dove gli avv. Balestra e Sperati principalmente operano, con il che è da ritenersi tutt'altro che sicuro che da tale nota, siano derivati minori incarichi professionali conferiti a loro o all'associazione professionale Balestra, Orione, Vaccari.

Le medesime considerazioni, da intendersi riprodotte per economia argomentativa sul profilo della misura del danno, convincono a ritenere congruo un risarcimento di euro 5000 per ciascuno dei professionisti che avrebbe « abusato del diritto »: somma liquidata in via d'equità, in valuta data odierna, comprensiva di tutte le voci indennizzabili per la tutela della reputazione.

Da ultimo, va presa in esame la domanda riconvenzionale proposta dal prof. Grigoli: ma del pregiudizio sulla carriera universitaria, allegato in comparsa, non è stata fornita alcuna fondata dimostrazione, per cui la richiesta risarcitoria va disattesa.

Le spese di lite seguono la soccombenza, ma si ritiene di doverle in primo luogo ancorare all'effettiva misura dell'accoglimento della domanda, ed in secondo luogo di dover operare alcune compensazioni visto che: 1) un capo della domanda è risultato sfornito di convincente dimostrazione; b) nel processo hanno agito soggetti non titolari.

Per questi motivi,

accertata la natura diffamatoria delle espressioni riprodotte in motivazione, condanna il prof. Michele Grigoli a risarcire agli avvocati Nicola

Balestra e Alessandro Sperati la somma di euro 5000 per ciascuno, in valuta data odierna, con gli interessi legali da oggi al saldo.

Condanna altresì il Grigoli e la Casa Editrice a rimborsare ai due citati professionisti il 60% delle spese di lite, che per tale quota liquida in euro 125 per esborsi, 1700 per diritti, 2300 per onorari, in favore di ciascuno dei precitati professionisti, oltre spese a forfait nonché IVA e CPA come per legge.

Compensa le spese del giudizio con riferimento alla posizione dell'Associazione professionale Balestra.